



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF115
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	BONUS R&S NEL MOD. REDDITI E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	CM 10 DEL 16/05/2018 - ART.1, C. 15 E 16 LEGGE BILANCIO 2017
CIRCOLARE DEL	26/06/2018

Sintesi: il credito d'imposta "ricerca e sviluppo" (L. 190/2014) va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU – codice credito "B9") del periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

A partire da quest'anno è richiesta anche la compilazione della nuova sezione IV-BIS, composta dal rigo RU100, nella quale si indicano i costi sostenuti nel periodo d'imposta di riferimento

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha affrontato le problematiche relative all'utilizzo del credito d'imposta in presenza di operazioni societarie straordinarie.

L'art. 3 del DI 145/2013, come modificato dalla Legge di Stabilità 2015, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in relazione agli investimenti in ricerca sviluppo delle imprese.

Successivamente l'art. 15 della legge di bilancio 2017 ha:

- **prorogato** il periodo di maturazione del credito, estendendolo fino al 2020;
- **incrementato** la percentuale di agevolazione il massimale annuo fruibile;
- **esteso** l'agevolazione alla ricerca commissionata dall'estero.

AMBITO APPLICATIVO

In generale, possono beneficiare dell'agevolazione **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

Possono, quindi, fruire del credito di imposta **anche le imprese in contabilità semplificata** che a decorrere dal 2017 hanno determinato il reddito con il criterio di cassa o di registrazione.

SOGGETTI AMMESSI:

- a) imprese individuali (incluse imprese familiari/coniugali); società di persone; società di capitali (incluse società cooperative e società consortili) ed enti commerciali (pubblici o privati)
- b) enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata
- c) stabili organizzazioni di soggetti non residenti
- d) imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR.



Nota: il credito d'imposta spetta anche alle imprese che eseguono le attività di R&S nel caso di contratti stipulati con imprese residenti/localizzate in paesi UE e SEE "collaborativi" (inclusi nel DM 4/09/1996).

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Possono fruire dell'agevolazione anche le imprese che hanno intrapreso l'attività a partite da uno dei periodi di imposta successivi a quello del 31 dicembre 2014 e, in tal caso:

- mancando il valore di base per il calcolo dell'incremento delle spese eleggibili, pari alla media delle stesse sostenute nel triennio 2012- 2014
- il credito di imposta sarà pari alla somma determinata applicando la percentuale del 50% (a partire dal 2017) all'importo totale delle spese in ricerca e sviluppo sostenute nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI

Sono ammesse al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo

RICERCA FONDAMENTALE	lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
RICERCA INDUSTRIALE	<ul style="list-style-type: none"> - ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti - creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva
SVILUPPO SPERIMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. <p>Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non destinati ad uso commerciale - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

SPESE NON AMMESSE

Non attribuiscono il bonus le modifiche "ordinarie" o "periodiche" (neppure se rappresentano miglioramenti) apportate a:

- prodotti
- servizi esistenti
- linee di produzione
- altre operazioni in corso
- processi di fabbricazione

SPESE AGEVOLATE

Si tratta di:

- modifiche di processo/prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi
- delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (es: sperimentazione di una nuova linea produttiva; modifica delle caratteristiche e funzionali di un prodotto; ecc.).

SPESE AGEVOLABILI

Le spese di R&S ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta:

- sono individuate in via tassativa in 4 distinte tipologie
- vanno assunte secondo il **criterio di competenza** (art.109 del TUIR; assumono dunque rilievo le prestazioni di servizio "ultimate" ed i beni "spediti/consegnati" nel periodo 2015-2020).

NATURA	SPESE
SPESE PER PERSONALE	Qualsiasi personale impiegato nelle attività di R&S <ul style="list-style-type: none"> ▪ Amministratori: ammessi all'agevolazione i compensi corrisposti all'amministratore (non dipendente dell'impresa), che svolge attività di R&S (è agevolabile la sola quota che remunera specificatamente l'attività di ricerca svolta). ▪ Lavoro somministrato: rientrano anche i costi sostenuti per contratti di somministrazione (DLgs. 81/2015) relativi al personale
STRUMENTI E ATTREZZATURE LABORATORIO	Quote di ammortamento delle spese di strumenti e attrezzature di laboratorio: <ul style="list-style-type: none"> - nei limiti dell'importo risultante dai coefficienti di ammortamento - in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S - comunque, con un costo unitario > € 2.000 (al netto di IVA). Possono essere anche acquisite a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> - leasing (concorrono le quote capitale dei canoni deducibili ex art. 102 c.7 TUIR) - locazione/noleggio (costo rilevante = costo per il locatore x coeff. di ammortamento). Super e Iper ammortamenti : la maggiorazione non rileva ai fini determinazione delle quote di ammortamento rilevanti per il credito di imposta (CM 5/2016)
CONTRATTI DI RICERCA	Contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start up innovative. In presenza di determinati requisiti, sono ammessi anche i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi/organizzazione
PRIVATIVE INDUSTRIALI	Competenze tecniche e privative industriali (anche acquisite all'esterno) relative a: invenzione industriale; topografia di prodotto a semiconduttori; nuova varietà vegetale

PERSONALE "ALTAMENTE" QUALIFICATO: deve essere in possesso:

- di un titolo di dottore di ricerca, ovvero di iscrizione ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera
- di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico/scientifico (classif. UNESCO Isced o ex All. 1 del DL 145/2013)

che risulti alternativamente:

- a) dipendente dell'impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Sul punto, la CM 5/2016 precisa che, ai fini dell'ammissibilità della spesa, occorre la presenza di un rapporto di lavoro da cui deriva un reddito di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49, e 50 TUIR;
- b) in rapporto "di collaborazione" con l'impresa (inclusi i lavoratori autonomi) purché svolgano l'attività presso le strutture dell'impresa agevolata.

Va fatto riferimento al costo effettivamente sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti/collaboratori in possesso dei titoli richiesti e quindi va considerata sia la retribuzione lorda ante imposte che i contributi obbligatori, rapportati all'effettivo impiego nell'attività di R&S.

DETERMINAZIONE E MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20 milioni:

- in generale, nella **misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza** rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
- **sempreché** siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000.

SPESA INCREMENTALE

Per il calcolo del beneficio resta fermo l'approccio "incrementale"; Il credito d'imposta va calcolato sugli incrementi annuali di spesa nella attività di R&S rispetto alla media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015 per i medesimi investimenti.

Nello specifico, il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi:

- per i soggetti solari: è compreso tra il 01/01/2012 e il 31/12/2014
- per i soggetti non solari: è costituito dai 3 anni precedenti il 1° periodo agevolabile (es: impresa con periodo 01/04-31/03: il triennio di riferimento è compreso tra il 1/04/2012 e il 31/03/2015).



NEO-ATTIVITÀ: per le imprese in attività da meno di 3 anni la media degli investimenti in attività di R&S da considerare va determinata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione delle stesse.

MECCANISMO DI CALCOLO

Ai fini del calcolo dell'agevolazione occorre determinare:

A) gli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati in ciascun periodo d'imposta agevolato

B) la media ("fissa") degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014.

Sulla differenza tra i suddetti valori si applica l'aliquota del credito d'imposta (50%).

Esempio1

Un'impresa costituita nel 2011 (cioè da oltre 3 anni rispetto al primo periodo di applicazione dell'agevolazione) **nel 2017** realizza investimenti agevolabili pari a **€. 325.000**:

- € 175.000 per il personale dedicato alle attività di ricerca;
- € 150.000 per contratti di ricerca extra-muros;

Mel triennio 2012-2014, da assumere a confronto, ha effettuato i seguenti investimenti:

Anno spesa. (competenza)	Pers. altam. qualif.	Contratti di ricerca	Strum./attr. di laboratorio	Brevetti	TOTALE
2012	250.000	50.000	25.000		325.000
2013	150.000	100.000	25.000		275.000
2014	200.000	100.000			300.000
Totale	600.000	250.000	50.000	-	900.000
Media	200.000	83.333	16.667	-	300.000

Nel 2017 sono variate le regole di applicazione dell'agevolazione: il credito di imposta compete nella **misura del 50%** della spesa incrementale complessiva relativa a **tutte le tipologie di investimenti** ammissibili; non è, dunque, necessario scindere l'eccedenza di investimenti agevolabili rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento.

La **media degli investimenti 2012-2014** risulta complessivamente pari a **€. 300.000**.

L'eccedenza agevolabile è di € 25.000 pari alla differenza tra:

- gli investimenti realizzati nel periodo di imposta 2017 (325.000) e
- la media di riferimento (300.000).

Applicando **l'aliquota del 50%** alla "spesa incrementale complessiva"

- il credito di imposta maturato, utilizzabile in compensazione a decorrere dal 1/01/2018
- ammonta a **€ 12.500** (pari al 50% di 25.000).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Con CM 10 del 16/05/2018 è nuovamente intervenuta sul credito d'imposta in commento, al fine di chiarire il trattamento dell'agevolazione in presenza di **operazioni straordinarie**.

TRASFORMAZIONE	Nel caso di trasformazione le criticità sorgono in presenza di operazione interruttiva del periodo di imposta. Nell'applicare il criterio del ragguaglio alla durata del periodo di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del credito e della media storica di riferimento, l'Agenzia evidenzia che l'operazione deve essere neutrale ai fini dell'an e del quantum del credito spettante, per cui la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall'ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l'operazione, attesa la continuità e l'identità sostanziale tra il soggetto trasformato e il soggetto risultante dall'operazione. Di conseguenza il diritto al credito per i periodi ante e post operazione si perfeziona e può essere quantificato solo alla chiusura del primo periodo di imposta successivo alla trasformazione.
FUSIONE	Fusione nel periodo di media E' necessario che il soggetto avente causa sommi tutti i costi rilevanti ai fini del calcolo della media sostenuti da se medesimo e dagli aventi causa e divida tale ammontare per il numero di anni (1, 2 o 3) determinato avendo come riferimento la società "più anziana"
	Fusione nel periodo agevolato L'Agenzia ritiene che il soggetto avente causa "erediti" la media del soggetto dante causa e non i singoli costi, in considerazione del fatto che, al momento in cui interviene l'operazione, ciascuna società ha già "maturato" una propria media di riferimento, consolidatasi come autonoma caratteristica rilevante ai fini dell'agevolazione e, inoltre, tale media potrebbe aver già assunto autonoma e concreta rilevanza per l'applicazione del beneficio in un precedente periodo di imposta
	Fusione retrodatata Ai fini del calcolo del credito d'imposta, per effetto della retrodatazione i costi sostenuti dal dante causa rilevano in capo all'avente causa, il quale deve sommare alla propria media storica di riferimento quella del soggetto incorporato o fuso
	Fusione non retrodatata Il soggetto incorporato calcola il credito in relazione al periodo di imposta ante operazione, procedendo all'opportuno ragguaglio dei parametri rilevanti e della media storica di riferimento alla durata di tale periodo. In tale evenienza la media, oltre a essere ragguagliata alla durata del periodo ante fusione deve essere suddivisa tra i due soggetti, per cui l'avente causa, in relazione al periodo di imposta in cui interviene l'operazione, deve sommare alla propria media di riferimento la restante parte di media del soggetto dante causa
SCISSIONE	Per questa tipologia di operazione la circolare precisa che valgono, in linea generale, le indicazioni fornite in merito alla fusione. Nel ricordare che le operazioni di scissione determinano la separazione del patrimonio del dante causa tra diversi soggetti che subentrano nella totalità delle posizioni giuridiche relative al patrimonio ricevuto, ai soli fini della disciplina agevolativa, la soluzione indicata è quella dell'attribuzione analitica della media storica di riferimento e dei costi tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa, in quanto più coerente con le finalità dell'incentivo e con la natura dei costi agevolabili.
CONFERIMENTO D'AZIENDA O RAMO AZIENDALE	La circolare si sofferma sul conferimento posto in essere all'interno di un gruppo societario o tra parti correlate, specificando che in tale ipotesi, ai fini dell'attribuzione dei costi e della media storica di riferimento, vanno applicate le stesse soluzioni individuate

	<p>per le operazioni di scissione, attesa l'unicità del soggetto economico.</p> <p>La cessione e l'affitto di azienda effettuate infra gruppo o tra parti correlate, in quanto operazioni sostanzialmente equivalenti al conferimento, vengono trattate alla stregua di quest'ultimo.</p> <p>Sul tema dei conferimenti, l'Agenzia mette un alert nel caso in cui, entro il periodo di cui all'articolo 43, Dpr 600/1973, la società conferitaria esca dal gruppo, specificando che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'operazione che determina la perdita del controllo, la media trasferita alla conferitaria – sempre che la società sia rimasta nel gruppo - deve essere riassunta dalla conferente.</p>
--	--

Operazione	Operazione 2012-2014 Costi rilevanti per la media	Operazione datata 2015-2020 Media di riferimento	Determinazione del beneficio – costi
Trasformazione interrottiva del periodo di imposta	I costi si sommano	Il soggetto risultante dall'operazione acquisisce la media del soggetto trasformato; nei periodi ante e post operazione la media va ragguagliata alla durata degli stessi	Ciascun soggetto agevola i relativi investimenti
Fusione retrodatata		La media è trasferita e sommata con quella dell'incorporante	Gli investimenti rilevano in capo all'incorporante
Fusione non retrodatata		La media è trasferita e sommata con quella dell'incorporante; - nel periodo in corso alla data dell'operazione la media dell'incorporata deve essere ragguagliata alla durata del periodo ante-fusione per una autonoma valutazione del beneficio; - la restante parte di media deve essere assunta dall'incorporante ai fini del calcolo del proprio credito di imposta per il periodo di imposta nel corso del quale viene effettuata l'operazione	Ogni soggetto agevola i costi sostenuti
Scissione parziale	I costi si trasferiscono alle beneficiarie e/o alla scissa in base al criterio analitico.	La media è trasferita in base al criterio analitico; - nel periodo in corso alla data dell'operazione la media della scissa deve essere suddivisa tra scissa e beneficiarie.	
Scissione totale non retrodatata		La media è trasferita in base al criterio analitico; - nel periodo in corso alla data dell'operazione la media della scissa deve essere suddivisa tra scissa e beneficiarie	
Scissione totale retrodatata		La media è trasferita in base al criterio analitico ed è sommata all'eventuale media delle beneficiarie.	Gli investimenti sono agevolati per le beneficiarie alle quali vanno attribuiti in base ad un criterio analitico.

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito deve essere obbligatoriamente indicato nel **quadro RU** del modelli di dichiarazione dei redditi relativi:

- al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Come gli anni scorsi il credito deve essere indicato

- nella **sezione I del quadro RU**;
- contraddistinto dal **codice B9**.

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
	Ricerca e Svilupp. L. 190/2014	B 9	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00) ³ ,00		,00

Indicazione dell'importo spettante

A partire dal modello **"Redditi 2018"** è inoltre necessario compilare i seguenti campi del quadro RU, relativi all'utilizzo del credito d'imposta:

sezione	IV-bis
rigo	RU100

REDDITI 2018							
SEZIONE IV-BIS Ricerca & Sviluppo L. 190/2014	RU100 Costi sostenuti	Media storica	Ricerca intra-muros	costi per il personale	Ricerca commissionata da soggetti esteri		
		¹ ,00	² ,00	di cui ³ ,00	⁴ ,00	commissionata a società del gruppo	commissionata a soggetti esteri
			Ricerca extra-muros	di cui ⁶ ,00	⁷ ,00	⁸ ,00	

In particolare i dati da riportare sono i seguenti.

Colonna 1	media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015
Colonna 2	ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo intra-muros, specificando nella colonna 3 l'importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività
Colonna 4	ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (comma 1-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2013)
Colonna 5	ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo extra-muros, specificando nella colonna 7 l'importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti

Il credito d'imposta:

- è fruibile **in forma "automatica"** (non sono necessarie richieste di concessione o autorizzazioni amministrative); anche l'iscrizione in contabilità segue quindi un principio di competenza
- è utilizzabile **solo in compensazione**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili**, mediante Mod. F24 (cod. trib. "6857");
- **non è soggetto ai limiti** di utilizzo di **€ 250.000** (art. 1 c. 53 L. 244/2007) riferito ai crediti d'imposta da quadro RU, nè al limite generalizzato di **€ 700.000** (art. 34 L. 388/2000)
- se non è utilizzato, in tutto/parte, nell'anno successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti, il residuo potrà essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito;
- **non è imponibile Irpef/Ires nè Irap**; di conseguenza, le imprese in contabilità ordinaria dovranno operare una corrispondente variazione in diminuzione per rendere irrilevante fiscalmente tale componente positivo.

OMESSA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'agenzia delle Entrate ha precisato che la **mancata indicazione in dichiarazione dei redditi**:

- non pregiudica il diritto alla spettanza dell'agevolazione né la relativa fruizione, stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate.
- va, sanata mediante la presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una dichiarazione integrativa;
- costituisce una violazione di natura meramente formale, punita con l'applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro (articolo 8, comma 1 del Dlgs 471/1997), con possibilità, comunque, di avvalersi del ravvedimento operoso.



Circolare 13/E/2017 - 4.9.1 Indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi

Domanda – Si chiede di sapere quali effetti possono derivare dalla mancata indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.

Risposta – Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi – che si ricorda consistere, in sostanza, nell'indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo – si osserva che né l'articolo 3 né il decreto attuativo prevedono l'indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione.

Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il diritto al credito di imposta né quello a partire è possibile la sua fruizione, stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate.

Ancorché l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

Si precisa, altresì, che l'omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le "violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni" di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.